

STATUTO

SOCIETA' VAINA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERBANIA VB VIA DEI
PARTIGIANI 111

Numero REA: VB - 195087

Codice fiscale: 02090200037

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 1882 DI REP. N. 991 Progr.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - Denominazione.

É costituita una società cooperativa sociale denominata:

"SOCIETA' VAINA COOPERATIVA SOCIALE ".

Articolo 2) - Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Verbania.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

Articolo 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 4) - Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili-

li, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 6) - Mutamento delle norme applicabili.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 7) - Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi (ove lo statuto preveda, anche in futuro, i suddetti strumenti);

c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Articolo 8) - Mutualità prevalente.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante la gestione associata, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale

della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali ed educativi secondo quanto definito dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Articolo 9) - Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari desti-

natari dell'attività sociale, evidenziando anche le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e la relativa remunerazione.

Articolo 10) - Modifica delle clausole non lucrative.

La cooperativa può decidere, con deliberazione dell'assemblea, di modificare le clausole contenute nel precedente articolo 7. In tal caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere apposito bilancio straordinario al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, da verificarsi senza rilievi da una società di revisione (art. 2545-octies del codice civile). I soci assenti o dissenzianti hanno diritto di recesso.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 11) - Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali ed educativi possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Nel contempo, la cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica anche a mezzo dei propri soci cooperatori, in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono

perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci

medesimi.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Articolo 12) - Oggetto sociale.

La cooperativa persegue lo scopo di consentire ai soci, tramite la gestione associata, continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi.

Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico, essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali, che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

In particolare e in relazione a quanto sopra, la cooperativa con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività:

- animazione rivolte ai bambini, preadolescenti e adolescenti, a scolaresche e adulti, quali laboratori creativi, espressivi, ludici, di educazione alimentare, interculturale, alle immagini, al consumo consapevole, di studio e ricerca antropologica;
- percorsi educativi volti alla conoscenza e allo studio del territorio dal punto di vista morfologico e geologico;
- valorizzazione delle risorse mineralogiche del territorio;
- laboratori di cucina per adulti;
- organizzazione e gestione di eventi culturali di ogni genere e tipo;
- aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione per animatori;
- accompagnamento di gruppi per attività varie di

più giorni in collaborazione con rifugi alpini, case vacanze, campeggi;

- organizzazione di viaggi scolastici e per comitive in Italia ed all'estero;

- organizzazione di viaggi, spedizioni alpinistiche ed escursionistiche, free ride ed eliski, all'interno dell'Europa, cosiddetti lavori in esposizione;

- attività sportive in ambiente montano e di trekking, arrampicata, orientiring, canyoning, escursioni con le ciaspole, sci di fondo, sci alpino, attività di mountain bike, canoa;

- attività didattiche musicali e artistiche di ogni genere e tipo;

- educazione all'immagine e nuovi media;

- attività museali e didattiche museali;

- gestione di centri estivi, attività di doposcuola, giornate di educazione allo sport, viaggi e visite di istruzione;

- gestione di servizi rivolti alla prima infanzia e alla famiglia;

- gestione di strutture ricettive di ogni genere connesse all'attività sociale e in particolare strutture di accoglienza e soggiorno, asili nido, baby parking, centri per la ricerca ambientale, case vacanze, colonie, case alpine e rifugi alpini;

- organizzazione e gestione di mostre, pubblicazioni anche periodiche inerenti i temi sopra citati.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire, in particolare, ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 4 legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 13) - Numero e requisiti dei soci cooperatori.

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di a-

gire, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, e che siano disponibili a prestare la propria attività per il conseguimento dell'oggetto sociale. Possono essere soci cooperatori anche i soci volontari, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente per i fini di cui sopra.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa (e per essa dall'assemblea dei soci) per la totalità dei soci.

Non possono essere ammessi quali soci cooperatori le persone giuridiche.

Possono essere però ammesse come soci della cooperativa, che abbia almeno nove soci, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività

delle cooperative sociali (articolo 11 della Legge n. 381/1991). In tal caso, non trova applicazione l'art. 2522, comma 2, del codice civile, e la cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori. Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili; la persona giuridica socia non si computa, peraltro, tra i soci cooperatori agli effetti degli articoli 2519, 2522 e 2542 del codice civile.

Non possono in ogni caso assumere la qualifica di socio cooperatore coloro che esercitano in proprio imprese che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze siano in posizione di concorrenza con quella della cooperativa. Il divieto si applica anche a coloro che esercitano imprese concorrenti in qualità di amministratori, o di soci illimitatamente responsabili. La valutazione circa l'effettiva situazione di concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà conto, ai fini della valutazione di tale situazione concorrenziale, dell'oggetto sociale, delle attività effettivamente svolte dalle imprese concorrenti, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimen-

sioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza. Il socio cooperatore che, successivamente all'ammissione, intraprenda un'attività in concorrenza con la cooperativa secondo quanto sopra specificato, può essere escluso dalla società.

Articolo 14) - Elementi tecnici o amministrativi.

Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa e siano quindi dotate delle relative competenze.

Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi - che non instaurano quindi rapporti mutualistici con la società, e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci cooperatori - si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 15) - Soci in prova.

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperati-

va, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in prova devono allegare il proprio curriculum vitae, specificando in particolare le esperienze lavorative in precedenza svolte ed i propri interessi lavorativi.

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari al cinquanta per cento di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in

misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa, sulla base di quanto specificamente previsto nel regolamento interno. È in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.

I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa.

I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei

rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in prova.

Al termine del periodo stabilito dagli amministratori, che potrà variare da un minimo di novanta giorni ad un massimo di cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto, potrà essere ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento della qualifica professionale al livello prestabilito dalla cooperativa.

Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori.

Articolo 16) - Ammissione dei soci cooperatori.

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è fina-

lizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado - anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo - di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a) - cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza, codice fiscale; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento di identità;
- b) - importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
- c) - dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della coopera-

tiva, e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;

d) - dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa;

e) - l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata da un dettagliato curriculum vitae;

f) - relativamente alle persone giuridiche previste dall'art. 11 della Legge n. 381/1991, copia dello statuto e certificato di iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle persone giuridiche, nonché i dati di cui alla superiore lettera a), riferiti al legale rappresentante dell'ente.

L'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da deter-

minarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro il termine previsto dall'organo amministrativo medesimo; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata,

delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, che dovrà in tal caso ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti; ricorrendo tale eventualità, l'organo amministrativo è quindi obbligato ad adottare una nuova deliberazione entro trenta giorni dalla deliberazione assembleare, e ad effettuare - una volta eseguiti i versamenti dovuti da parte del nuovo socio - l'annotazione dell'ammissione nel libro soci.

In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta ai soci cooperatori il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione.

L'aspirante socio non ha, in ogni caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in società.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 17) - Diritti sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) - i diritti di controllo previsti dagli articoli 2476, comma 2, e 2545-bis del codice civile, e dal presente statuto;
- b) - il diritto di intervento in assemblea;
- c) - il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui alla superiore lettera a) non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

I soci lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della Legge

3 aprile 2001 n. 142, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Articolo 18) - Obblighi sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, all'atto dell'ammissione, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministratori, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento

dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 19) - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue - salvo quanto previsto dalla Legge n. 381/1991 - mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 20) - Regolamento interno.

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'atti-

vità mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nel regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto. Il regolamento, da predisporre ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, deve essere depositato, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Articolo 21) - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere

re di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

L'ottenimento del vantaggio mutualistico, sia all'atto dello scambio mutualistico, sia in forma di ristorno, non costituisce un diritto soggettivo del socio cooperatore; esso potrà essere riconosciuto, su decisione dei competenti organi sociali, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale.

Articolo 22) - Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della prestazione mutualistica effettuata da ciascun socio cooperatore, e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al medesimo socio cooperatore contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica

usufruita dal socio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i soci cooperatori.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

Ai soci volontari - a cui spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, in conformità alla legge ed al presente statuto - non compete il diritto al ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e

comma 2, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 n.

142.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristor-
ni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal rego-
lamento mutualistico, approvato dall'assemblea ai
sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civi-
le.

La distribuzione dei ristorni è rimessa alla discre-
zionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo
conto delle esigenze finanziarie e di efficienza
della gestione sociale; il socio cooperatore non ha
quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene
creditore della società solo a seguito dell'approva-
zione della delibera assembleare che eventualmente
deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ri-
storni a ciascun socio cooperatore con le seguenti
modalità alternative:

- a) - mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) - mediante aumento proporzionale delle rispettive
quote, e conseguente aumento gratuito del capitale
sociale.

Articolo 23) - Obblighi dei soci cooperatori nei
rapporti mutualistici.

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a dispo-

sizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento interno. Conseguentemente, i soci cooperatori non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

Articolo 24) - Scioglimento dei rapporti mutualistici.

I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento del rapporto sociale conseguente a recesso, morte, esclusione del socio cooperatore secondo le regole stabilite nel presente statuto.

Il rapporto di lavoro si estingue pertanto, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 25) - Caratteristiche ed emissione delle

quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Articolo 26) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi.

Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Articolo 27) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VIII

PRESTITI SOCIALI

Articolo 28) - Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 29) - Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi
dell'art. 2532 del codice civile:

- a) - nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società a responsabilità limitata, dall'art. 2473 del codice civile, nonché quella prevista dall'articolo 2530, ultimo comma, del codice civile;
- b) - nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- c) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;
- e) - qualora il rapporto di lavoro subordinato, au-

tonomo, o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;

f) - in caso di fallimento del socio cooperatore, spetta al curatore fallimentare il diritto di recesso.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e che quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, essi devono dare immediata comunicazione della deliberazione assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il

rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci.

Il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

In deroga al disposto dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile, il rapporto mutualistico tra socio recedente e cooperativa si scioglie decorsi sessanta giorni dal momento in cui il recesso produce i propri effetti sul rapporto sociale.

È fatto comunque salvo un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 30) - Esclusione del socio cooperatore.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

- a) - in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico;
- b) - in caso di condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) - nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento della quota sottoscritta e delle relative somme accessorie;
- d) - nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;
- e) - negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

- a) - in caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;
- b) - in caso di fallimento del socio;
- c) - nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal pre-

sente statuto, per esercitare imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dagli amministratori, i quali ne danno immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione all'organo arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

In deroga al disposto dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile, il rapporto mutualistico tra socio escluso e cooperativa si scioglie con effetto immediato.

E' fatto comunque salvo un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 31) - Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della quota dallo stesso posseduta, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

La società procede alla liquidazione della quota su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario della quota; detti documenti sono conservati dalla società.

Articolo 32) - Conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico sul rapporto sociale.

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione, e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

Articolo 33) - Liquidazione e rimborso delle quote

del socio cooperatore.

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, con utilizzo degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere

effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente all'aumento di valore della quota effettuato a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 34) - Responsabilità del socio uscente.

Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO X

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 35) - Patrimonio della società.

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile;

- dalla riserva legale;
- dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sopraprezzo;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

Articolo 36) - Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare aumenti di capitale con deliberazione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile. La deliberazione di aumento del capitale è in tal caso assunta dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ed è verbalizzata da notaio. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

a) - gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;

b) - il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;

c) - in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;

d) - è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

La cooperativa può destinare, con deliberazione

dell'assemblea, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile. In ogni caso la rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 37) - Riserve indivisibili.

Sono riserve indivisibili:

- a) - la riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b) - le riserve previste dagli articoli 2545-octies, comma 2, del codice civile; 111-decies e 223-quinquiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile; nonché le altre riserve qualificate

come indivisibili dalla legge;

c) - la riserva costituita a fronte dell'eventuale sopraprezzo versato dai soci cooperatori all'atto dell'ammissione;

d) - tutte le altre riserve volontariamente accantonate dall'assemblea dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale o che possono essere ripartite tra i finanziatori in caso di scioglimento della società. In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili di cui sopra devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno

il trenta per cento degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 2545-quater, comma 1, del codice civile. L'assemblea può accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili. Articolo 38) - Contributi in denaro dei soci cooperatori.

I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale. Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

Salvi i contributi volontariamente versati dai soci, l'assemblea ordinaria può - anche a maggioranza - deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali, e durante l'intera durata del quale è vietata la distribuzione di utili. In tale occasione, l'assemblea può deliberare:

- la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi spettanti ai soci lavoratori a titolo di

ristorno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

- l'obbligo di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.

È ammessa la compensazione dei debiti dei soci cooperatori suindicati con i crediti dagli stessi vantati nei confronti della cooperativa a titolo di dividendi, ristorni, liquidazione della quota sociale; la cooperativa può quindi trattenere, dalle somme dovute a tale titolo, quanto necessario per integrare i contributi obbligatori come sopra deliberati.

Articolo 39) - Esercizi sociali - Bilancio di esercizio.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio, e devono quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea dei soci. La convocazione deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove tuttavia la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società,

l'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 40) - Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

- a) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;
- b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della Legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

- d) - alla remunerazione degli strumenti finanziari,

nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalla delibera di emissione (sempreché lo statuto preveda i suddetti strumenti);

e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

f) - alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

g) - ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali l'incremento della riserva indivisibile, il contributo ai fondi mutualistici e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.

TITOLO XI

ASSEMBLEE

Articolo 41) - Assemblea dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale, e sulla previsione di contributi obbligatori a carico dei soci cooperatori, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore legale esterno, ove previsto;
- sulla determinazione del compenso di amministrato-

ri, sindaci e revisore;

- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;

- sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

- sulle modificazioni dello statuto;

- sull'aumento gratuito del capitale sociale;

- sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;

- sullo scioglimento anticipato della società;

- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;

- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 42) - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci.

Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in assemblea anche di soggetti estranei alla società.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 43) - Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non può essere conferita più di una delega. Si applicano le limitazioni previste dall'articolo 2372 del codice civile.

Possono essere delegati i soci lavoratori della cooperativa, ancorché dipendenti della società.

Articolo 44) - Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori

o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre trenta giorni.

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se

nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.

Articolo 45) - Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Articolo 46) Verbale delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Articolo 47) - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la

metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:

- a) - le modificazioni dello statuto;
- b) - l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;
- c) - lo scioglimento anticipato della società.

È invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e

del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Il socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi, non è computato ai fini del calcolo della maggioranza e dei voti richiesti per l'approvazione delle deliberazioni. I soci che volontariamente si siano astenuti sono computati ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

TITOLO XII

AMMINISTRATORI

Articolo 48) - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, dovendosi considerare equiparati

ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o amministrativi. Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni. Gli altri amministratori possono essere anche non soci. Trattandosi di amministratore unico, questi deve essere socio cooperatore.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 49) - Amministratori delegati.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui

rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 50) - Presidente e vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 51) - Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi

quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'assemblea dei soci. Articolo 52) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 2, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge richieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Articolo 53) - Compiti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente statuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, salvo quanto infra precisato, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale.

Il consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le proposte di concordato ad esso espressamente delegate con il presente statuto ai sensi del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società, e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;
- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;
- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del codice civile;
- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- delibera l'acquisto di quote proprie, nei limiti

consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 54) - Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale:

- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;
- l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli ef-

fetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico.

Gli amministratori potranno nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società, o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 55) - Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Articolo 56) - Collegio sindacale e revisione legale.

Il collegio sindacale è obbligatorio nei casi previsti dall'articolo 2543 codice civile.

Il collegio sindacale potrà altresì essere eletto qualora l'assemblea ne ravvisi l'opportunità.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti tutti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero di Giustizia, eletti dall'assemblea per un triennio.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 codice civile e 2403 bis codice civile, ivi compresa la revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2409 bis secondo comma codice civile. In caso contrario si procederà alla nomina di un revisore legale o di una

società di revisione secondo quanto previsto
dall'articolo 2409 bis codice civile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo
si applicano le corrispondenti disposizioni dettate
in materia di società a responsabilità limitata in
quanto compatibili.

Articolo 57) - Controllo individuale dei soci.

Spetta ai soci cooperatori, che non partecipano
all'amministrazione della società, il diritto indi-
viduale di ottenere dagli amministratori notizie
sull'andamento degli affari sociali, nonché il di-
ritto di consultare, anche tramite professionisti di
loro fiducia, tutti i libri sociali ed i documenti
relativi all'amministrazione, ivi comprese le scrit-
ture contabili della società (art. 2476, comma 2,
del codice civile), e di ottenerne estratti a pro-
prie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora
per la mancata esecuzione dei conferimenti, o ina-
dempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative
ai rapporti mutualistici, contratte con la società.

Articolo 58) - Vigilanza.

La cooperativa è sottoposta alla vigilanza dell'Au-
torità competente, in conformità alle previsioni di
legge.

Gli amministratori sono obbligati a mettere a dispo-

sizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo.

L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento (art. 15, comma 3, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, come sostituito dall'art. 17 del D. Lgs. 2 agosto 2002 n. 220).

TITOLO XIV

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 59) - Modificazioni dello statuto.

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea, con applicazione degli articoli 2479-bis, 2480 e 2545-novies del codice civile.

L'assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la

modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

TITOLO XV

ARBITRATO

Articolo 60) - Clausola compromissoria.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le con-

troversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro unico. La relativa nomina dovrà essere effettuata dalla Camera arbitrale costituita presso la Camera di commercio, industria e artigianato del Verbano Cusio Ossola (Camera arbitrale del Piemonte, con sede in Torino, sezione del Verbano Cusio Ossola), la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui la suddetta Camera arbitrale non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il procedimento arbitrale sarà disciplinato dal regolamento della Camera arbitrale del Piemonte, che sarà in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale avrà inizio, ed al quale si fa rinvio anche per le norme procedurali in esso stabilite, che si intendono quindi dettate dalle parti stesse, per gli effetti di cui all'art. 832, ed all'art. 816-bis c.p.c.

Si applicheranno, al procedimento arbitrale, le disposizioni procedurali contenute nel suddetto regolamento. In particolare, la nomina degli arbitri avverrà con le modalità indicate nel regolamento.

L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.

Nel caso in cui la Camera arbitrale del Piemonte rifiuti di amministrare l'arbitrato, e quindi non proceda alla nomina degli arbitri entro trenta giorni dalla richiesta, le controversie in oggetto saranno devolute alla cognizione di un arbitro unico. In tal caso, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato è fissata in Verbania.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del

totale dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitramento rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie tra cooperativa e socio lavoratore, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

TITOLO XVI

NORME FINALI

Articolo 61) - Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva

diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Articolo 62) - Devoluzione del patrimonio sociale.

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive

quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato con utilizzo degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dall'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile;

- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
- corresponsione ai soci cooperatori, ed eventualmente ai possessori di strumenti finanziari, dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

f) Bocci Monica

f) Monica Gramatica Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 19 e se-